



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA-2013-0001987 del 24/01/2013



COMUNE DI NOVA SIRI

PROVINCIA DI MATERA

C.A.P. 75020 TEL 08355061- Fax 0835505226- P.IVA / C.F. R2.00.130710

GABINETTO DEL SINDACO



P. G. 0001216

Spett.le Ministero dell'Ambiente

Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Viale C. Colombo, 44- 00147 Roma

Spett.le Ministero dell'Ambiente

e della Tutela del territorio e del Mare

Direzione generale per le valutazioni ambientali

Viale C. Colombo, 44- 00147 Roma

Spett.le Regione Basilicata

Dipartimento ambiente e territorio

E Politiche della sostenibilità

Via della regione Basilicata, 5

85100 Potenza

Al Presidente della Provincia di Matera

Via Ridola n.60

75100 Matera



Oggetto:

Istanze di V.I.A finalizzate a permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare:

- A) Istanza denominata "d 73 F.R.-SH", di estensione di circa 730,4 Km² - area marina "Jonio Settentrionale", potenzialmente interferente con la zona protetta "Alto Jonio Cosentino", Codice IT 93103304 ZPS, atto istitutivo 200505;
- B) Istanza denominata "d 74 F.R.-SH", di estensione di circa 617,8 Km² - area marea "Jonio Settentrionale", potenzialmente interferente con le zone SIC, codici IT 9310048-53, istituzione 199509, denominate "Fondali Crosia-Pietrapaola-Cariati-Secca di Amendolara".

OSSERVAZIONI:

I Sottoscritti dottor Giuseppe Santarcangelo, avv. Antonio Melidoro, rispettivamente Sindaco e Presidente del Consiglio del Comune di Nova Siri, anche nella qualità di semplici cittadini dell'arco jonico lucano, con la presente formulano osservazioni alle procedure di VIA presentare dalla Società Shell Italia E&P S.P.A, con sede legale in Roma, in Piazza dell'indipendenza 11/B con nota del 15.11.2012 acquisita al protocollo generale dell'Ente.

PREMESSO

Che con delibera n. 33 del 07.08.2009, il Consiglio comunale ha già preso netta posizione contraria, ad analoghe richieste scaturenti dalla presentazione in data 11.06.2009 di uno "Studio di valutazione di Impatto ambientale ex D.lgs. nr. 152/2006 e s.m.i." da parte della Società APENNINE ENERGY S.r.l. , cui sono seguite azioni concrete di coordinamento con le altre amministrazioni locali, pugliesi e calabresi;

Che a seguito di analoga procedura richiesta dalla stessa Total E&P Italia SpA, avente ad oggetto il progetto di prospezione del territorio denominato "Tempa la Petrosa", espresso con nota Prot. n. 458 del 09.01.2012, ricadente anche in agro di Nova Siri, questa amministrazione ha prodotto "Parere Contrario" e relative "Osservazioni" ex artt.8-9 LR 47/98;

Che, in ordine al medesimo problema, come al tempo emergente per effetto di voci su possibili richieste di soggetti privati per l'installazione di piattaforme per trivellazione di ricerca idrocarburi nel Mare Jonio, nonchè per opporsi alla proposta di legge, sempre al tempo d'attualità, che tendeva ad escludere le Regioni dai pareri in ordine alla localizzazione di impianti destinati a produrre energia, questo Consiglio Comunale approvava con Atto nr. 53 del 28.11.2008 l' Ordine del giorno mirante a scongiurare la concessione di permessi di prospezione in mare, ritenuta prevalente la vocazione agricola e turistica dei propri territori e temendo impatti ambientali rilevanti;

Che con delibera di Consiglio n. 44 del 29.11.2012 sulle medesime istanze di cui all'oggetto, esprimeva parere negativo ai sensi di legge (art.8 L.R. Basilicata n. 47/98);

Che il suddetto Comune ha aderito alla Manifestazione "No Alle Trivelle Sullo Jonio- Salviamo il nostro mare", tenutasi il 17.12.2012 nella città di Policoro sottoscrivendo - udita l'ampia relazione della Prof.ssa Maria Rita D'Orsogna su i gravi rischi ambientali di tali attività di ricerca- il c.d. Protocollo di Heracleia in cui le amministrazioni locali dell'arco jonico si impegnano ad azioni congiunte e fattive per scongiurare la ricerca e l'installazione di piattaforme miranti ad estrazioni di gas e petrolio nel suddetto mare;

CONSIDERATO

Che l'area in cui insistono i permessi di ricerca interessa zone di particolare sensibilità ambientale per la presenza di aree protette, aree fluviali, boschi naturali, aree archeologiche e di notevole interesse storico/culturale (isola di Ogigia presso la secca di Amendolara) e , soprattutto, per la presenza di un litorale di grande pregio in delicatissimo equilibrio ambientale. Lo stesso litorale di Nova Siri è interessato da progetti di recupero della duna ed è sito di specifiche essenze arboree e avicole;

Che la zona ionica della Basilicata è interessata da agricoltura di alta qualità e di notevole interesse per l'economia regionale, tanto da costituire il settore principale;

Che il litorale ionico, compreso quello del Comune di Nova Siri, per queste peculiarità ambientali e naturalistiche, è oggetto di un notevole turismo che comporta investimenti economici da parte di privati ed amministrazioni pubbliche e che, in tempo di crisi, costituisce volano per il reddito locale;

Che le ricerche avvengono attraverso metodiche che determinano gravi danni alla vita marina con problemi per tutta la fauna, in particolare con lesioni al corpo dei pesci e danni al loro sistema uditivo e di orientamento. Dallo studio inviato è stato possibile appurare che la tecnica usata è quella dell'Air Gun, la quale pur essendo la più pericolosa, viene preferita per la sua maggiore efficacia ai fini propri delle attività di prospezione.

Che alcuna garanzia viene offerta per ogni possibile attività di perforazione, in ordine a fenomeni di fracking, sismici e di subsidenza;

Che non è dato conoscere la composizione chimica dei fluidi perforanti, usati nelle trivellazioni, e soprattutto quali danni si provocano con la reimmissione dei fanghi prodotti, i quali contengono alti gradi di nocività;

Che la costruzione di una piattaforma, come semplice manufatto esistente, comporta un notevole impatto ambientale e visivo sulla costa, interessata da notevole turismo balneare;

Che la normativa vigente, a seguito delle continue "manomissioni" operate in materia dopo il decreto liberalizzazioni (art.16 e 17), ha ridotto notevolmente il margine dalla costa entro il quale si può operare, mentre l'UE in materia di perforazioni Off-Shore per petrolio e gas, ha aumentato il limite a 200 miglia nautiche (370 Km) per tutto il territorio europeo, creando un vulnus inconcepibile. La stesa normativa, a differenza di quanto affermato dalla società, non prevede più

una nuova procedura di VIA nel caso in cui le ricerche abbiano esito positivo, per cui ogni cautela deve essere anticipata;

Che alcuna garanzia, anche economica, viene data in ordine ai possibili danni portati dall'attività al territorio. Con circolare ministeriale 30 ottobre 2012 la Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche, ha annunciato che con Decreto direttoriale 22 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011, all'art.4 comma 6,7e 8, stabilisce l'obbligo per taluni soggetti richiedenti permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di prestare pertinente e idonea garanzia finanziaria. Tale normativa, prevista per i pozzi in terraferma e specificatamente per "il ripristino delle aree interessate da detti pozzi esplorativi da realizzare nell'ambito di permessi di ricerca di coltivazione di idrocarburi", deve essere ritenuta senz'altro applicabile, per analogia, anche a quelli Off-Shore. La stessa Commissione Energia del Parlamento Europeo ha chiarito che "i permessi saranno concessi solo se la compagnia potrà provare di disporre fondi sufficienti per riparare e risarcire tutti i danni causati all'ambiente". Nel caso di specie tale prova non è data;

Che, in caso di incidenti marini per le prospezioni in acque profonde, come quelle oggetto dei permessi richiesti, l'intervento è impossibile tramite l'ausilio di sommozzatori. Ad una profondità di 1000 metri, la pressione è tale da rendere ardua anche un'operazione di salvataggio con controllo a distanza. Le piattaforme petrolifere, soggette alle citate normative UE, in caso di incidente rispondono per responsabilità ambientale entro un massimo di 12 miglia marine, con obbligo di porre rimedio ai danni provocati, oltre tale limite non esistono norme Ue in materia;

Che la documentazione trasmessa risulta essere carente dei seguenti dati:

- a) "Rapporto sismico sullo stato dell'ambiente", al fine di apprendere informazioni esaurienti sulle condizioni dell'ecosistema marino e sugli effetti delle indagini geosismiche in forma facilmente intellegibile;
- b) Individuazione di indicatori relativi al paesaggio come previsti dal DPCM 12/12/1985 identificati come "principali tipi di alterazioni e modificazioni";
- c) Rapporto sullo stato di sismicità dell'area estesa alla sequenza sismica della zona del Pollino;
- d) Un rapporto sull'equilibrio idrogeologico dell'area;
- e) Possibile interazione tra le notevoli attività delle diverse società petrolifere richiedenti permessi di ricerca e fattori di moltiplicazione di rischio e danno ambientale;

Che la stessa Shell , infine, evidenzia le strategie di gruppo, in primis gli obiettivi miranti al massimo ritorno economico, mentre (punto 4) e conscia di dover collaborare con istituzioni nazionali e internazionali per “un uso più efficiente e sostenibile dell’energia” favorendo l’equilibrio tra fabbisogno energetico, aspettative sociali, ambientali e obiettivi aziendali.

A tal riguardo considerando la scarsa qualità del petrolio italiano (Grado API 15), tali molteplici attività di ricerca, mettono in serio pericolo l’ambiente, la fauna e le attività umane sul territorio, tradendo le aspettative sociali, economiche del territorio, al fine di cercare ed estrarre un prodotto di scarsa qualità e quantità, che richiederà notevole sforzo per eliminare le percentuali di zolfo, da effettuarsi necessariamente vicino agli impianti di estrazione e con notevoli immissioni nell’atmosfera di idrogeno solforato.

Tanto premesso

RITENUTO

Di dover inoltrare al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare le osservazioni ex art. 24, comma 4 del D. Lgs n. 152/2006, sulle istanze di Via presentate dalla Società Shell Italia E&P S.p.A relative all’ottenimento dei permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare denominati convenzionalmente “d73F.R.-SH” e “d74F.R.-SH”

ESPRIMONO

Parere sfavorevole alle istanze per le motivazioni espresse in narrativa del presente atto

Trasmettono copia del presente atto

Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Al Presidente della Giunta Regionale di Basilicata;


Al Presidente della Provincia di Matera;

Ai sig.ri Sindaci di Rotondella, Policoro e Scanzano Jonico.

Nova Siri 19.01.2013

Il Sindaco

Dott. Giuseppe Santarcangelo



Il Presidente del Consiglio

Avv. Antonio Melidoro

